

CORTE DI GIUSTIZIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE

(seconda sezione)

del 31 luglio 1989

nel procedimento 206/89 R: Sig. S., sostenuto dall'Union Syndicale-Bruxelles contro Commissione delle Comunità europee (*)

(Domanda di sospensione dell'esecuzione)

(89/C 225/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 206/89 R, Sig. S., con gli avvocati Thierry Demaseure, Michel Deruyver e Gérard Collin, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Yvette Hamilius, 11, boulevard Royal, sostenuto dall'Union Syndicale-Bruxelles, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Yvette Hamilius, 11, boulevard Royal, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: Henri Étienne e Sean Van Raepenbusch), avente ad oggetto una domanda intesa ad ottenere, mediante provvedimento d'urgenza, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione del 6 giugno 1989, con cui si rifiuta di assumere il ricorrente al servizio della Commissione come dipendente temporaneo per inidoneità fisica, il giudice F. Schockweiler, facente funzione di presidente della seconda sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha pronunciato, il 31 luglio 1989, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La domanda di sospensione dell'esecuzione è irricevibile.
2. Le spese sono riservate.

(*) GU n. C 216 del 22. 8. 1989.

Ricorso di Ivo-Martin-Henri Van Gerwen contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 31 luglio 1989

(Causa 237/89)

(89/C 225/04)

Il 31 luglio 1989 il sig. Ivo-Martin-Henry Van Gerwen, residente in piazza Parrocchiale, 17, Angera (Varese),

21021-Italia, rappresentato dall'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) annullare la decisione implicita di rigetto del suo reclamo;
- 2) fissare la data della reintegrazione che avrebbe dovuto essere concessa al ricorrente; e prendere in considerazione gli scatti determinati dalla reintegrazione;
- 2 bis) condannare la convenuta a pagare gli importi equivalenti alle retribuzione netta che egli avrebbe percepito se fosse stato integrato effettivamente al 15 settembre 1969 o a qualsiasi altra data successiva da determinare in base ai principi tratti dalla sentenza della Corte nella causa Pizziolo (causa 785/79, Racc. pag. 1343);
- 3) fissare l'importo provvisorio a 5 milioni di franchi belgi, con riserva di perfezionamento in corso di causa;
- 4) fissare gli interessi all'8 %;
- 5) condannare la convenuta a pagare l'indennità di dislocazione contemplata dall'articolo 4 dell'allegato VII dello statuto, e ciò per il periodo di tempo in cui il ricorrente non era stato reintegrato presso la Commissione;
- 6) stabilire gli importi dovuti con riserva di perfezionamento in corso di causa a 1 milione di franchi belgi;
- 7) condannare la convenuta a pagare a titolo di risarcimento danni un importo di 5 milioni di franchi belgi per tutto il periodo in cui egli non è stato in grado di partecipare alla procedura del comitato ad hoc, con riserva di perfezionamento in corso di causa;
- 8) condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso dell'8 % sull'importo di 5 milioni di franchi belgi, con riserva di perfezionamento in corso di causa;
- 9) designare uno o tre periti al fine di determinare la data in cui il ricorrente avrebbe potuto essere reintegrato, cioè in via di principio il 15 settembre 1969;
- 10) condannare la convenuta alle spese di causa.

Mezzi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che a seguito della sua aspettativa per motivi di famiglia, avrebbe dovuto essere reintegrato il 15 settembre 1969, o in mancanza, in qualsiasi altra data successiva, da determinare in base ai principi tratti dalla giurisprudenza della Corte che applica l'articolo 40, paragrafo 4, lettera d) dello statuto del personale.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, presentato il 31 luglio 1989

(Causa 239/89)

(89/C 225/05)

Il 31 luglio 1989 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avvocato D. R. Gilmour, del proprio servizio giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il dott. Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, rifiutando di pagare un interesse ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2891/77 sulla somma di 14 083 260 Lit, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del trattato CEE;
- condannare la Repubblica italiana alla rifusione delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che alla fattispecie in esame è applicabile l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2891/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977⁽¹⁾, nella interpretazione datane dalla Corte di giustizia nella sentenza del 22 febbraio 1989, emessa nella causa 54/87, Commissione contro Italia.

⁽¹⁾ GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana, presentato il 31 luglio 1989

(Causa 240/89)

(89/C 225/06)

Il 31 luglio 1989 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Dimitrios Gouloussis e

Giuliano Marengo, del proprio servizio giuridico, in qualità di agenti, elettivamente domiciliati presso il dott. Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che, non adottando entro il 1° gennaio 1987 le misure d'attuazione della direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983⁽¹⁾, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, diverse dalle misure riguardanti le attività estrattive dell'amianto, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del trattato CEE;
- porre le spese del giudizio a carico della convenuta.

Motivi e principali argomenti

Le autorità italiane hanno riconosciuto, nella nota del 5 febbraio 1988, che la direttiva in questione non aveva ancora ricevuto la necessaria attuazione. Esse non hanno successivamente comunicato l'adozione delle misure necessarie. Il termine ultimo previsto dalla direttiva era il 1° gennaio 1987, salvo per quanto riguarda le attività estrattive dell'amianto alle quali la direttiva va applicata entro il 1° gennaio 1990. Ne consegue che, messe a parte le attività estrattive, la Repubblica italiana è venuta meno all'obbligo di dare attuazione alla direttiva nel termine stabilito.

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 25.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Parigi, prima sezione, prima sottosezione, il 5 luglio 1989 nella causa Société d'application et de recherches en pharmacologie, Sarl contro Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre en France e. a.

(Causa 241/89)

(89/C 225/07)

Con sentenza 5 luglio 1989, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1° agosto 1989, nella causa Société d'application et de recherches en pharmacologie, Sarl contro Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre en France e. a., il Tribunal de grande instance di Parigi, prima sezione, prima sottosezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale: